

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 42.2021

16-09-2021

CREDITO D'IMPOSTA "LOCAZIONI" (EX ART. 28, D.L. 34/2020): NOVITÀ LEGISLATIVE

***D.L. 25/05/2021, n. 73, conv. da L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto "Sostegni-bis")
Prov. Direttore Ag. Entrate prot. 2021/228685 del 7 settembre 2021***

PREMESSA

Con riguardo al credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 (cd. "**Bonus affitti imprese e professionisti**"), spettante ai conduttori aventi determinati requisiti soggettivi/oggettivi, in relazione ai canoni di locazione dagli stessi sostenuti per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (cfr. Circolari ICN n. 40, 58, 66 e 78 del 2020 e n. 2 del 2021), si evidenziano le ultime novità normative.

1) D.L. 25/05/2021, N. 73 (DECRETO "SOSTEGNI-BIS")

Le novità introdotte dall'art. 4 (rubricato "*Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*") del D.L. 25/05/2021, n. 73 (pubblicato in G.U., 25/05/2021, n. 123 ed entrato in vigore il 26/05/2021), sono le seguenti:

1.1) CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI EX ART. 4, COMMA 1, D.L. 73/2021:

- per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta locazioni è stato allungato di 3 mesi, spettando non più solo fino al 30 aprile 2021, ma **fino al 31 luglio 2021**.

La condizione per la sua fruizione è rimasta identica, consistente nella **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019**.

A tali soggetti, diversamente da quanto stabilito per le altre categorie di contribuenti ammessi all'incentivo, il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.

Per un approfondimento della disciplina dell'art. 28, si rimanda alle precedenti Circolari ICN in materia.

- Anche la suddetta estensione del credito d'imposta locazioni ex art. 28, operata dall'art. 4, co. 1, D.L. 73/2021, rientra tra gli aiuti di Stato temporanei COVID-19 disciplinati dal Temporary Framework della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final e successive modifiche ("*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*").

In particolare, si evidenzia che, in base all'art. 1, co. 13-15, D.L. 41/2021, il credito d'imposta ex art. 28 D.L. 34/2020 è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", ovvero tra gli aiuti di Stato previsti alla Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del suddetto Temporary Framework. (in merito, si veda il paragrafo successivo).

- Per quanto riguarda le **modalità di utilizzo** del credito d'imposta locazioni relativo ai mesi di maggio-luglio 2021, trattandosi di un'estensione del bonus affitti di cui all'art. 28, valgono integralmente le norme dallo stesso dettate, con la conseguente possibilità di utilizzare il credito relativo ai canoni di locazione/affitto d'azienda relativi mesi da maggio a luglio 2021:

1) nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

2) in **compensazione «orizzontale» nel modello F24**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Il codice tributo da utilizzare rimane il **6920**, come indicato nella FAQ dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2021 (*vedi paragrafo successivo*);

3) tramite **cessione a terzi**, ossia:

a) al locatore o al concedente;

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito

Tale ultima modalità di utilizzo rimane ammessa anche per l'estensione del credito locazioni ex art. 28, in quanto l'art. 122, D.L. 34/2020, che è tuttora vigente, permette espressamente la cessione a terzi del credito d'imposta locazioni ex art. 28.

Si ricorda che, in ogni caso, l'utilizzo può avvenire **solo successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.**

Per quanto attiene alla possibilità della cessione a terzi del suddetto credito d'imposta esteso, se fino a qualche giorno fa, pur essendo normativamente consentita, tale cessione non era fattivamente possibile, stante il mancato adeguamento del software dell'Agenzia, che impediva la cessione del credito per i canoni relativi ai mesi da maggio a luglio 2021, con il recentissimo Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate prot. 2021/228685 del 7

settembre 2021, tale anomalia è stata invece sistemata e sono stati aggiornati sia il modello che le funzionalità web, come evidenziato nel prospetto sottostante:

MODIFICA AL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA EX ART. 28, D.L. 34/2020

Prov. Direttore Ag. Entrate prot. 2021/228685 del 7 settembre 2021

Con il recentissimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 2021/228685 del 7 settembre 2021:

- è stata approvata la **nuova versione del Modello** per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, unitamente alle relative istruzioni, allo scopo di consentire l'invio dei dati relativa a **crediti per canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso**, per i quali non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione. In pratica, nel quadro "TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO", punto n. 2, all'elenco delle tipologie dei contratti è stata aggiunta la seguente voce: "F - Atto o contratto da registrare in caso d'uso".

Il nuovo modello di comunicazione **deve essere utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021**, in sostituzione del precedente modello (approvato in origine con il Prov. Ag. Entrate prot. 250739 del 01/07/2020 e successivamente con il Prov. Ag. Entrate prot. 43058 del 12/02/2021).

Si ricorda che la comunicazione di avvenuta cessione, redatta secondo il nuovo suddetto modello, può essere inviata fino al 31/12/2021, in base a quanto previsto dall'art. 122 del D.L. 34/2020 e confermato nelle Istruzioni al modello;

- sempre **dal 9 settembre 2021**, è stata **adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti**, ossia le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, tramite le quali deve obbligatoriamente essere trasmesso il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta in oggetto, da parte dei soggetti che intendono effettuare la cessione dello stesso.
Come specificato dall'Agenzia nel Provvedimento, tale adeguamento delle funzionalità web si è reso necessario "*tenuto conto dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, disposta dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis)*".

1.2) CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI EX ART. 4, COMMA 2, D.L. 73/2021:

- È stato introdotto un nuovo credito d'imposta locazioni – che rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 28, commi 1, 2 e 4 del D.L. 34/2020 - a favore di:
 - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione,
 - con **ricavi/compensi fino a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26/05/2021 (esercizio 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Si ricorda che il precedente limite dei ricavi/compensi era stato fissato, dall'art. 28 del D.L. 34/2020, in 5 milioni di euro. Dunque, l'art. 4 ha proceduto ad un innalzamento del precedente tetto, con un conseguente ampliamento della platea dei soggetti beneficiari,
 - in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**,
 - a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**. In tal modo, il legislatore ha inteso ricomprendere tutto il periodo di pandemia, ai fini del confronto del fatturato;
 - Il calo del fatturato di almeno il 30% non costituisce requisito necessario per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, i quali possono fruire del nuovo credito d'imposta anche in assenza della citata riduzione del fatturato o dei corrispettivi;
 - Stante il rimando della nuova disciplina all'art. 28, commi 1, 2 e 4, il nuovo bonus affitti spetta nella misura del:
 - **60%** del canone mensile dei contratti di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo,
 - **30%** del canone mensile dei contratti di affitto d'azienda o dei contratti a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo,
 - **50%** del canone mensile dei contratti di affitto d'azienda stipulati dalle strutture turistico-ricettive.

- Il nuovo bonus affitti, nella misura del 60%, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. Per tali soggetti, l'applicabilità dell'agevolazione non è condizionata alla riduzione del fatturato (*cf.* anche la Circolare Agenzia Entrate n. 14/E/2020);

- Anche il bonus affitti introdotto dall'art. 4, co. 2, D.L. 73/2021 rientra tra gli aiuti di Stato temporanei COVID-19 disciplinati dal *Temporary Framework* della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* e successive modifiche (*"Quadro temporaneo per*

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19").

In particolare, si evidenzia che, in base all'art. 1, co. 13-15, D.L. 41/2021, il credito d'imposta ex art. 28 D.L. 34/2020 (e, evidentemente, le sue estensioni, tra cui quella in oggetto) è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", ovvero tra gli aiuti di Stato previsti alla Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del suddetto Temporary Framework.

Pertanto, anche il credito d'imposta locazioni ex art. 4, co. 2, D.L. 73/2021 risulta soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nelle citate sezioni, che saranno quelli della Sezione 3.1 o 3.12, nel cui ambito il contribuente intende far rientrare la nuova agevolazione.

CONDIZIONI E LIMITI DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK DELLA COMMISSIONE UE DEL 19/03/2020 (E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato"

La Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" del *Temporary Framework* richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere posseda i seguenti **requisiti**:

- l'impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti;
- non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).

Tale sezione 3.1 prevede inoltre i seguenti **limiti massimi**, validi per gli aiuti di Stato ottenuti a decorrere dal 28 gennaio 2021:

- 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli (antecedentemente all'ultima modifica apportata al TF ad opera della Comunicazioni della Commissione UE del 28 gennaio 2021, tale limite era pari a 100.000 euro). *Nel caso delle cooperative agricole di trasformazione, si ritiene che tale limite si applichi soltanto ai soci imprenditori agricoli delle stesse;*
- 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura (antecedentemente all'ultima modifica apportata al TF ad opera della Comunicazioni della Commissione UE del 28 gennaio 2021, tale limite era pari a 120.000 euro)
- 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti (antecedentemente

all'ultima modifica apportata al TF ad opera della Comunicazione della Commissione UE del 28 gennaio 2021, tale limite era pari a 800.000 euro). *Tale limite si ritiene quindi applicabile anche alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, tra cui sono comprese le cooperative agricole di trasformazione.*

Si evidenzia che le suddette soglie massime si riferiscono all'importo complessivo di tutti gli Aiuti di Stato rientranti nella Sez. 3.1 del Temporary Framework, come si evince dall'art. 1, co. 14, D.L. 41/2021.

Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"

La sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del *Temporary Framework* richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possieda i **requisiti previsti per la sezione 3.1 e anche tutti i seguenti requisiti:**

- gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto "periodo ammissibile").

In una nota del Temporary Framework, si legge che i costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per "periodo ammissibile" deve intendersi un periodo (di qualsiasi durata, purché compreso nel lasso di tempo tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), scelto dall'impresa (si potrebbe, far coincidere con l'esercizio sociale).

Inoltre, come specificato nella Sezione 3.12 dello stesso Temporary Framework, *"per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente Comunicazione o sostegno da altre fonti"*.

Oltre a ciò, occorre considerare che *"le perdite subite dalle imprese in base al loco conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti"*, anche se, in ogni caso, "l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite, sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali. Con tale ultima affermazione, si desume che, per lo Stato italiano, il documento di riferimento per l'emersione definitiva della perdita è il Bilancio d'esercizio, il quale, ove

previsto dalla legge, deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo e/o dalla relazione dei revisori legali.

Al riguardo, si osserva che, dato che la traduzione in italiano di un testo in lingua inglese spesso non è fedele al senso originario dell'espressione, e considerato che nelle indicazioni del TF si confondono concetti economici con concetti finanziari, al fine di dare un ragionevole significato ai termini utilizzati dalla Commissione UE, in assenza di interpretazioni comunitarie o nazionali, si ritiene che per "utili" si debba intendere la differenza tra il Valore della produzione (voce A del C.E.) e i Costi variabili (inclusi nella voce B del C.E.). Se tale differenza è maggiore dei costi fissi (inclusi sempre nella voce B del C.E.), tali costi fissi sono coperti e quindi potrebbe non essere possibile percepire un aiuto di Stato di cui alla Sezione 3.12 del TF, a meno che durante il periodo ammissibile le imprese non risultino in perdita, in quanto anche le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Se, al contrario, tale differenza è minore dei costi fissi (inclusi sempre nella voce B del C.E.), tali costi fissi non sono coperti e quindi è possibile percepire un aiuto di Stato di cui alla Sezione 3.12 del TF.

- nel "periodo ammissibile" (che deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Nel TF viene sottolineato che il periodo di riferimento è il 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021;
- l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti;

Tale sezione 3.12 prevede il **limite massimo** di 10.000.000 euro per gli aiuti di Stato ottenuti a decorrere dal 28 gennaio 2021.

Si evidenzia che la suddetta soglia massima si riferisce all'importo complessivo di tutti gli Aiuti di Stato rientranti nella Sez. 3.12 del Temporary Framework, come si evince dall'art. 1, co. 15, D.L. 41/2021.

- Ancorché l'art. 4, co. 2, D.L. 73/2021 non rimandi espressamente anche ai commi dell'art. 28 D.L. 34/2020 riguardanti le **modalità di utilizzo del credito d'imposta**, si ritiene che, data la *ratio* della proroga ed in base a principi logico-giuridici, al nuovo credito

d'imposta locazioni sia applicabile il comma 6 dell'art. 28, in base al quale esso è utilizzabile:

- 1) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa,
- 2) è utilizzabile in compensazione «orizzontale» nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997,
- 3) tramite **cessione a terzi**, ossia:
 - a) al locatore o al concedente;
 - b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito,

Si ricorda che, in ogni caso, l'utilizzo può avvenire **solo successivamente all'effettivo pagamento dei canoni.**

Con riguardo alla modalità di fruizione del credito tramite cessione dello stesso a terzi, si deve tuttavia evidenziare quanto segue.

In assenza di una norma *ad hoc* o di un'estensione dell'art. 122 del D.L. 34/2020 (relativo alla cessione del credito di cui all'art. 28), a rigor di legge non sembrerebbe ad oggi possibile sostenere che il nuovo bonus affitti, di cui all'art. 4, co. 2, D.L. 73/2021, possa essere ceduto al locatore o al concedente, ovvero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nondimeno, dal recentissimo **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 2021/228685 del 7 settembre 2021** parrebbe invece desumersi la possibilità della cessione del credito anche per il nuovo bonus affitti, come meglio esposto nel riquadro sottostante.

**MODIFICA AL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
LOCAZIONI**

Prov. Direttore Ag. Entrate prot. 2021/228685 del 7 settembre 2021

Con il recentissimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 2021/228685 del 7 settembre 2021:

- è stata approvata la **nuova versione del Modello** per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, unitamente alle relative istruzioni, allo scopo di consentire l'invio dei dati relativa a **crediti per canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso**, per i quali non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione. In pratica, nel quadro "TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO", punto n. 2, all'elenco delle tipologie dei contratti è stata aggiunta la seguente voce: "F - Atto o contratto da registrare in caso d'uso".

Il nuovo modello di comunicazione **deve essere utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021**, in sostituzione del precedente modello (approvato in origine con il Provv. Ag. Entrate prot. 250739 del 01/07/2020 e successivamente con il Provv. Ag. Entrate prot. 43058 del 12/02/2021).

Si ricorda che la comunicazione di avvenuta cessione, redatta secondo il nuovo suddetto modello, può essere inviata fino al 31/12/2021, in base a quanto previsto dall'art. 122 del D.L. 34/2020 e confermato nelle Istruzioni al modello;

- sempre **dal 9 settembre 2021**, è stata **adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti**, ossia le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, tramite le quali deve obbligatoriamente essere trasmesso il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta in oggetto, da parte dei soggetti che intendono effettuare la cessione dello stesso.

Come specificato dall'Agenzia nel Provvedimento, tale adeguamento delle funzionalità web si è reso necessario *"tenuto conto dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, disposta dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis)"*.

Dunque, tenuto conto che ad oggi, dopo ormai vari mesi dall'introduzione dell'art. 4 del D.L. 73/2021, non sono state emanate altre norme in merito alla cessione del nuovo bonus affitti ex art. 4, co. 2, D.L. 73/2021, e considerato che dal Provvedimento del 7 settembre 2021 pare emergere un ampio riferimento dell'Agenzia all'estensione del credito d'imposta locazione stabilita dall'art. 4 (senza ulteriori precisazioni in merito agli specifici commi dell'art. 4), in assenza di aggiuntivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, si deve ritenere che la modalità della cessione del credito sia applicabile anche per la fruizione del nuovo bonus affitti di cui all'art. 4, co. 2, D.L. 73/2021 in commento, in linea peraltro con il pensiero della principale dottrina.

- Un'ulteriore questione dubbia riguarda l'adozione del **corretto codice tributo** per l'utilizzo del nuovo credito d'imposta in compensazione orizzontale nel modello F24. Invero, dalla **FAQ pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet l'11 giugno 2021** (di seguito riportata), relativa al codice tributo da utilizzare, sembrerebbe desumersi che, se essa certamente si riferisce all'estensione del credito d'imposta locazioni dell'art. 28, operata dall'art. 4, co. 1, D.L. 73/2021 (per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, in relazione ai canoni di locazione/affitto d'azienda corrisposti fino a luglio 2021), più indeterminata potrebbe apparire la sua applicazione al nuovo bonus affitti di cui al comma 2 del medesimo art. 4, D.L. 73.

FAQ Agenzia Entrate 11 giugno 2021:

D. L'articolo 4 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha esteso il periodo di applicabilità del credito d'imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio). Quale codice tributo deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta da parte del beneficiario?

R. Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), **anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione**, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il **codice tributo 6920**, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

È tuttavia anche vero che dalla precisazione dell'Agenzia, secondo cui il codice tributo 6920 sarebbe afferente al credito d'imposta ex art. 28 "anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione", potrebbe trarsi che tale codice valga anche per il nuovo bonus affitti ex art. 4, co. 2, D.L. 73/2021, atteso che nell'interpretazione dell'Agenzia esso non appare altro che un'estensione dell'art. 28, considerando inoltre che la FAQ dell'Agenzia risale a giugno 2021 (immediatamente dopo l'emanazione del Decreto "Sostegni-bis") e che successivamente non sono usciti altri chiarimenti, e considerando, infine, che i contribuenti hanno il diritto di poter utilizzare il credito d'imposta in compensazione nel modello F24, dato che questa modalità consente un'immediata fruizione dello stesso, senza attendere i tempi della dichiarazione dei redditi Modello 2022, e senza essere obbligati alla sua cessione a terzi.

Dunque, pur ritenendo auspicabile un chiarimento in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate, **si ritiene ragionevole l'adozione del codice tributo 6920 anche ai fini dell'utilizzo nel modello F24 del nuovo credito d'imposta ex art. 4, co. 2, D.L. 73/2021**, avendo cura di specificare che l'anno è il 2021.

- Sulla scorta delle medesime considerazioni sopra effettuate relativamente all'implicito rinvio all'art. 28 per le modalità di utilizzo del credito d'imposta, si ritiene che si possa far riferimento all'art.28, comma 6, anche per il trattamento fiscale del nuovo bonus affitti, e che pertanto anch'esso non concorra né alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP, e che, inoltre, non

concorra né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, co. 5, del TUIR;

- Infine, ritenendo estensibile a rigor di logica anche il comma 7 dell'art. 28, anche al nuovo credito d'imposta locazioni non trova applicazione né il limite generale di compensazione, previsto dall'art. 34 L. 388/2000 (innalzato da 700.000 euro a 1.000.000 per l'anno 2020 e poi a 2 milioni di euro per il solo anno 2021, in virtù dell'art. 22 del D.L. 73/2021), né il limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei Redditi (250 mila euro annui), previsto dall'art. 1, co. 53, L. 244/2007.

2) LEGGE 23/07/2021, N. 106, DI CONVERSIONE DEL D.L. 73/2021

Il D.L. 73/2021 è stato convertito con la Legge 23/07/2021, n. 106, pubblicata sulla G.U. 24/07/2021, n. 176, ed entrata in vigore il 25/07/2021.

In sede di conversione, all'art. 4 è stato inserito il nuovo comma 2-bis, che prevede l'istituzione di un ulteriore forma del credito d'imposta locazioni.

2.1) CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI EX ART. 4, COMMA 2-BIS, D.L. 73/2021:

- È stato introdotto un nuovo credito d'imposta locazioni – che rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 28, commi 1 e 2 del D.L. 34/2020 - a favore di:
 - soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio,
 - con **ricavi superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. 73/2021 (**esercizio 2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare),
 - in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**,
 - a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**;
 - Il calo del fatturato di almeno il 30% non costituisce requisito necessario per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, i quali possono fruire del nuovo credito d'imposta anche in assenza della citata riduzione del fatturato o dei corrispettivi;
 - il nuovo bonus affitti spetta in misura ridotta rispetto a quella riconosciuta agli altri soggetti, essendo pari al:
 - **40%** (anziché al 60%) del canone mensile dei contratti di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo;

- **20%** (anziché al 30%) del canone mensile dei contratti d'affitto d'azienda o dei contratti a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo;
- Anche il nuovo bonus affitti di cui all'art. 4, co. 2-bis, D.L. 73/2021 rientra tra gli aiuti di Stato temporanei COVID-19 disciplinati dal *Temporary Framework* della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* e successive modifiche ("*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*").
Come già evidenziato con riferimento al credito d'imposta locazioni ex art. 4, co. 2, D.L. 73/2021, si rileva che, in base all'art. 1, co. 13-15, D.L. 41/2021, il credito d'imposta ex art. 28 D.L. 34/2020 (e, evidentemente, le sue estensioni, tra cui quella in oggetto) è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", ovvero tra gli aiuti di Stato previsti alla Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del suddetto Temporary Framework.
Pertanto, anche il nuovo credito d'imposta locazioni risulta soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nelle citate sezioni, che saranno quelle della Sezione 3.1 o 3.12 nel cui ambito il contribuente intende far rientrare la nuova agevolazione.
Per un approfondimento della tematica, si rinvia al precedente paragrafo 1.2).
- Relativamente alle sue modalità di utilizzo, nonché al trattamento fiscale, si rimanda alle considerazioni esposte nel paragrafo 1.2) in riferimento al credito d'imposta locazioni ex art. 4, co. 2, D.L. 73/2021.

3) INQUADRAMENTO DEL CONCETTO DI "FATTURATO E CORRISPETTIVI"

Tanto l'art. 28, D.L. 34/2020, sia nella versione originaria che nelle versioni estese, quanto i nuovi crediti d'imposta locazioni introdotti dall'art. 4, D.L. 73/2021, fanno riferimento al concetto di "**fatturato e corrispettivi**", ai fini della verifica della sussistenza della condizione del calo di fatturato e corrispettivi, laddove necessaria per poter fruire dell'agevolazione.

Esattamente, l'art. 28 D.L. 34/2020 contiene il riferimento al "*fatturato e corrispettivi*" del mese di riferimento del canone di locazione, rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, mentre l'art. 4 D.L. 73/2021 si riferisce all' "*ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi*" del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020".

Tuttavia, la tematica non cambia, in quanto entrambe le espressioni afferiscono al fatturato e ai corrispettivi.

Al riguardo, nel periodo post COVID-19 si sono susseguiti nel tempo vari pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate, tesi a individuare gli elementi componenti il suddetto parametro.

Questi chiarimenti sono stati forniti essenzialmente con riguardo ad altri incentivi fiscali, quali ad esempio il contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020 e i nuovi contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, D.L. 41/2021 e all'art. 1, D.L. 73/2021, con norme anch'esse passate dal richiamo all'ammontare di "fatturato e corrispettivi" di un mese, al richiamo all'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi" di uno specifico arco temporale.

Dunque, stante l'analogia delle norme agevolative, si ritiene che le precisazioni date dall'Amministrazione Finanziaria in merito al parametro del "fatturato e corrispettivi" per la richiesta dei contributi a fondo perduto siano applicabili anche ai fini della fruizione del credito d'imposta locazioni, nelle sue varie forme.

Premesso ciò, si riepilogano di seguito, in ordine cronologico le interpretazioni fornite dall'Agenzia sul punto (spesso disarticolate e disomogenee tra loro, in quanto collegate a specifici quesiti o interpelli), nel tentativo di perimetrare, nel modo più organico possibile, il concetto di "fatturato e corrispettivi":

PRONUNCIAMENTI E DOCUMENTI AGENZIA ENTRATE	CHIARIMENTI
<p>Circolare Ag. Entrate n. 22/E del 21/07/2020</p> <p>"Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"</p>	<p>Risposta 3.4 - Determinazione del calo del fatturato nell'ipotesi in cui l'ammontare del fatturato sia difforme dai ricavi relativi al medesimo periodo:</p> <p>"Ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par. 2), purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione".</p> <p>Risposta 4.3 - Operazioni fuori campo IVA:</p> <p>"Si ritengono, pertanto, estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 «Verifica della condizione del calo del fatturato»). In particolare nel citato quesito n. 2.2.5 si è precisato che vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti</p>

	<p>ai fini IVA... Ciò significa che, <u>qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l'emissione, la stessa va comunque inclusa</u>".</p>
<p>Risposta ad Interpello n. 350 del 15/09/2020 "Articolo 25 DL Rilancio – Requisiti contributi Covid 19- Computo somme fuori campo IVA non fatturate"</p>	<p>"Il presente parere è reso nel presupposto - riferito dalla Società e qui assunto acriticamente - che le somme percepite dalla Società per lo svolgimento dei corsi di formazione costituiscano contributi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA e che, pertanto, non siano state oggetto di fatturazione.</p> <p>.....</p> <p>Nella fattispecie in esame, il dubbio interpretativo riguarda le <u>somme percepite dal contribuente non fatturate in quanto da quest'ultimo ritenute contributi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA</u>. Queste somme, dunque, sarebbero state documentate dall'Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA.</p> <p>....</p> <p>Per quanto concerne l'identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d'esercizio sostenuti dall'istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), <u>rappresentano ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR</u>. L'Istante, pertanto, deve tenere conto delle somme di cui trattasi anche nel calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25 del DL Rilancio".</p>
<p>Circolare Ag. Entrate n. 5/E del 14/05/2021 "Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,</p>	<p>Risposta 2.1 - Rilevanza dei contributi a fondo perduto Covid-19 ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al "CFP COVID-19" decreto Sostegni:</p> <p>"L'articolo 85, comma 1, lettere g) e h) del TUIR, precisa che costituiscono ricavi i contributi spettanti in base a disposizioni contrattuali e quelli «spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge». I contributi in conto esercizio sono, generalmente, destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione e sono rilevati in bilancio sulla base del principio di competenza (cfr. OIC 12).</p> <p>.....</p> <p>In linea di principio, la concessione di <u>contributi in conto esercizio</u> è finalizzata a fronteggiare esigenze di gestione contingenti al settore economico in crisi o alla zona economica non sviluppate adeguatamente (o, più in generale, «fallimenti del mercato») mediante l'integrazione di</p>

<p>di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19") e da altri provvedimenti"</p>	<p>ricavi o la riduzione dei costi e degli oneri di gestione relativi alle attività economiche agevolate.</p> <p><i>Diversamente, le misure di cui si tratta non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19. In considerazione del carattere di eccezionalità nel senso sopra descritto, si ritiene che il «CFP COVID-19 decreto sostegni» (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>– non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto sostegni;</i><i>– non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;</i><i>– non siano da includere tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali di cui al comma 5 del menzionato articolo 1.</i> <p><i>Per le medesime ragioni, si ritiene che <u>l'esclusione dai parametri di calcolo sia applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 (quali, ad esempio, il bonus affitto di cui all'articolo 28 del decreto rilancio, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articoli 120 e 125 del decreto rilancio).</u></i></p> <p>Parag. 3 - Calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020:</p> <p><i>"Come precisato con la circolare n. 22/E del 2020, par. 3.4, anche in relazione al «CFP COVID-19 decreto sostegni» «ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR)» ovvero rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione".</i></p> <p>Risposta 3.7 - Somme incassate a seguito della cessione di terreni e annessi fabbricati rurali:</p> <p>Quesito:</p>
---	--

	<p><i>"Ai fini della individuazione dell'ammontare del fatturato e corrispettivi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni devono essere computate le somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali per le quali non è stata emessa fattura, in quanto si tratta di un'operazione fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972?"</i></p> <p>Risposta:</p> <p><i>Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che «ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR)» che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.</i></p> <p><i>Come riportato nel paragrafo 3.4 della citata circolare, <u>tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir (ovvero i compensi dell'articolo 54).</u></i></p> <p><i><u>In considerazione di ciò, seppur le somme di cui si tratta non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le stesse sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni (cfr. risposta all'interpello n. 350 del 15 settembre 2020), generando altri componenti di reddito.</u></i></p>
<p>Risposta ad Interpello n. 442 del 24/06/2021</p> <p>"Contributo fondo perduto COVID19 – Decreto Sostegni"</p>	<p>Quesito:</p> <p><i>"La Società dichiara di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto terreni agricoli e annessi fabbricati rurali ubicati in il cui prezzo di vendita è stato convenuto in euro a fronte del quale è stata versata, dalla controparte, una caparra confirmatoria di euro Il predetto atto è stato perfezionato in data .. ottobre 2019 e in quel contesto le parti hanno convenuto il prezzo di vendita, come da preliminare, in euro a fronte del quale è stato versato dall'acquirente, il saldo di euro</i></p> <p><i>L'Istante osserva che la predetta operazione è fuori dal campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, non è stata emessa fattura. Poiché i suddetti terreni e gli annessi fabbricati rurali erano concessi in locazione a terzi, nel bilancio della Società risultavano classificati correttamente tra le immobilizzazioni materiali. Pertanto, la loro cessione, sotto il profilo</i></p>

contabile, non ha generato ricavi bensì una plusvalenza regolarmente iscritta tra i ricavi e proventi diversi del bilancio 2019. Ai fini del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. Sostegni, la Società ha ritenuto corretto includere nell'ammontare del Fatturato/Ricavi dell'anno 2019 anche il corrispettivo di euro relativo alla suddetta cessione di terreni e annessi fabbricati rurali, benché fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

.....

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, con la citata circolare n. 5/E del 2021 è stata richiamata la circolare n. 22/E del 2020 in cui è stato chiarito che «ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR)» che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione». Come riportato nel paragrafo 3.7 della circolare n. 5/E del 2021, **tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir** (ovvero i compensi dell'articolo 54). In considerazione di ciò, seppur le somme di cui si tratta non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le stesse sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni, generando altri componenti di reddito. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'istante debba includere ai fini del calcolo della nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni la quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione, nel 2019, dei terreni menzionati nella presente istanza. Non devono essere incluse nella nozione di fatturato summenzionata, invece, le somme percepite dal contribuente nell'esercizio 2018, a titolo di acconto in relazione al preliminare di compravendita dei predetti immobili perfezionato nell'esercizio 2019, poiché laddove il contribuente le avesse incluse in via volontaria in fattura avrebbero concorso a formare il "fatturato" del 2018.

<p>Guida Agenzia Entrate luglio 2021 "I contributi a fondo perduto del Decreto "Sostegni-bis" "</p>	<p>Pag. 11: <i>"Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sono le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative alle operazioni effettuate in data compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021</i> • <i>occorre tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021</i> • <i>concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili</i> • <i>gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione</i> • <i>nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola con riferimento ad entrambi i periodi</i> • <i>gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, limitatamente a tali operazioni devono considerare l'importo degli aggi".</i>
<p>Istruzioni relative all'Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto "Sostegni-bis" per le attività stagionali (Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto legge 25/05/2021, n. 73)"</p>	<p>Pag. 5: <i>"Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nei due periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;</i> • <i>occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;</i>

	<ul style="list-style-type: none">• <i>i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;</i>• <i>concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;</i>• <i>nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (con riferimento ad entrambi i periodi);</i>• <i>per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi.</i> <p>Per ulteriori casistiche specifiche, si richiamano le indicazioni contenute nella circolare 5/E del 14/05/2021”.</p>
--	---

In conclusione, dalle interpretazioni fornite dall'Agenzia, si desume il seguente orientamento adottato dalla stessa, con riguardo alla nozione di "fatturato e corrispettivi", cui i soggetti devono prestare attenzione per effettuare la verifica della riduzione dell'ammontare medio mensile del "fatturato e corrispettivi", ai fini della fruizione del credito d'imposta locazioni ex art. 28 ed ex art. 4 D.L. 73/2021.

Si tratta di una nozione ampia, che tiene conto sia delle regole IVA, che di quelle valide ai fini delle imposte sui redditi, e che, purtroppo, sfugge agli ordinari canoni tributari, rendendo difficoltoso il lavoro degli interpreti e degli operatori.

Infatti, in tale nozione vengono fatte rientrare, dall'Agenzia, tanto le somme rilevanti ai fini IVA, fatturate nel periodo di riferimento (mese maggio-luglio 2021 e mese maggio-luglio 2020, per il credito ex art. 28, co. 5, D.L. 34/2020; periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 e periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, per il credito ex art. 4, co. 2 e 2-bis, D.L. 73/2021), quanto le somme che rappresentano ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (con alcune eccezioni), quanto le somme che rappresentano altri componenti di reddito, diversi dai ricavi di cui al citato art. 85.

Ciò detto, in tale ammontare devono essere considerati:

- ❖ **le fatture attive (al netto dell'IVA)** con data di effettuazione dell'operazione compresa nei suddetti periodi di riferimento, sia che esse siano state emesse per obbligo di legge, sia che esse siano state emesse volontariamente dal soggetto;

- ❖ le **note di variazione rilevanti ai fini IVA**, di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972, aventi data compresa nei suddetti periodi di riferimento;
- ❖ **corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni con data di effettuazione nei suddetti periodi di riferimento; ovvero corrispettivi (al lordo dell'IVA) delle operazioni con data di effettuazione nei suddetti periodi di riferimento, nel caso di commercianti che applicano la ventilazione dei corrispettivi;
- ❖ **corrispettivi delle cessioni di beni ammortizzabili rilevanti ai fini IVA;**
- ❖ **corrispettivi delle cessioni di beni ammortizzabili non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio, derivanti dalla cessione di terreni agricoli e fabbricati rurali, esclusi da IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lettera c), D.P.R. n. 633/1972), in quanto rappresentano somme che costituiscono altri componenti di reddito (plus e minusvalenze), non rientranti tra i ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir, ma rientranti nel concetto di "fatturato", secondo l'Agenzia (cfr. Circolare Ag. Entrate n. 5/E del 14/05/2021; Risposta Ag. Entrate ad Interpello n. 442 del 24/06/2021);
- ❖ **contributi in conto esercizio di cui all'art. 85, co. 1, lettere g) e h) del TUIR**, in quanto rientranti tra i ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir, qualora si configurino come **contributi "non COVID-19"**, ossia qualora si tratti di contributi ottenuti dal contribuente per motivi ordinari, slegati dalla pandemia, e finalizzati alla mera integrazione di ricavi o alla riduzione dei costi, per fronteggiare esigenze di gestione attinenti a settori economici o zone economiche in crisi (cfr. Risposta Ag. Entrate ad Interpello n. 350 del 15/09/2020).
Non sono invece da comprendere nell'ammontare del "fatturato e corrispettivi" i contributi in conto esercizio di cui all'art. 85, co. 1, lettere g) e h) del TUIR, classificabili come **contributi "COVID-19"**, in quanto ottenuti dal contribuente per la causa eccezionale della pandemia da COVID-19, proprio con la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari subiti da determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione dell'epidemia (cfr. Circ. Ag. Entrate n. 5/E del 14/05/2021)

TABELLA EVOLUZIONE LEGISLATIVA ART. 28 D.L. 34/2020 E NORME COLLEGATE

"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"

<p>TESTO LEGISLATIVO ORIGINARIO ART. 28, D.L. 19/05/2020, N. 34 (DECRETO "RILANCIO"), RUBRICATO "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"</p> <p><u>In vigore dal 19/05/2020 al 18/07/2020</u></p>	<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST L. 17/07/2020, N. 77 (LEGGE CONVERSIONE D.L. 34/2020)</p> <p><u>In vigore dal 19/07/2020</u></p> <p><u>Le modifiche rispetto al testo precedente sono evidenziate in grassetto</u></p>	<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST ART. 77, D.L. 14/08/2020, N. 104 (DECRETO "AGOSTO")</p> <p><u>Le modifiche rispetto al testo precedente sono evidenziate in grassetto</u></p> <p><u>In base a quanto disposto dall'art. 77, co.3, D.L. 104/2020, l'efficacia delle modifiche (evidenziate in grassetto) è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, pervenuta con decisione UE n. C(2020) 7595 final del 28/10/2020 (come appreso solo a seguito di risposta del MEF ad interrogazione parlamentare in Commissione Finanze n. 5-05003 del 18/11/2020)</u></p>	<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST L. 13/10/2020, N. 126 (LEGGE CONVERSIONE D.L. 104/2020)</p> <p><u>Le modifiche rispetto al testo precedente sono evidenziate in grassetto</u></p> <p><u>In base a quanto disposto dall'art. 77, co.3, D.L. 104/2020, conv. da L. 126/2020, l'efficacia delle modifiche (evidenziate in grassetto) è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, pervenuta con decisione UE n. C(2020) 7595 final del 28/10/2020 (come appreso solo a seguito di risposta del MEF ad interrogazione parlamentare in</u></p>	<p>ESTENSIONE DELL'ART. 28, IN BASE ALL'ART. 8, D.L. 28/10/2020, N. 137 (DECRETO "RISTORI"), RUBRICATO "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"</p> <p><u>In vigore dal 29/10/2020 al 24/12/2020 (abrogato dalla legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020 ed interamente trasfuso nell'art. 8 del D.L. 137/2020)</u></p>	<p>ESTENSIONE DELL'ART. 8, D.L. 28/10/2020, N. 137, IN BASE ALL'ART.4, D.L. 09/11/2020, N. 149 (DECRETO "RISTORI-BIS"), RUBRICATO "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020"</p> <p><u>In vigore dal 09/11/2020 al 24/12/2020</u></p>	<p>ESTENSIONE DELL'ART. 8, D.L. 28/10/2020, N. 137, IN BASE ALL'ART.1, CO. 2, D.L. 23/11/2020, N. 154 (DECRETO "RISTORI-TER"), RUBRICATO "Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da epidemiologica da COVID-19"</p> <p><u>In vigore dal 24/11/2020 al 24/12/2020 (abrogato dalla legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020 ed interamente trasfuso nell'art. 8-bis del D.L. 137/2020)</u></p>	<p>ESTENSIONE DELL'ART. 28, IN BASE ALL'ART. 8, D.L. 28/10/2020, N. 137 (DECRETO "RISTORI") (RUBRICATO "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"), E 8-BIS (RUBRICATO "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020")</p> <p>POST LEGGE CONVERSIONE L. 18/12/2020, N. 176</p> <p><u>Le modifiche rispetto al testo</u></p>	<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST ART. 1, CO. 602, L. 178/2020 (LEGGE BILANCIO 2021)</p> <p><u>Le modifiche rispetto al testo precedente sono evidenziate in grassetto</u></p> <p><u>In vigore dal 01/01/2021</u></p>
---	--	---	--	--	---	--	---	---

		<u>Quindi, anche le modifiche in grassetto sono già efficaci (in vigore dal 15/08/2020, ma di fatto operative dal 28/10/2020, dopo l'autorizzazione UE)</u>	<u>Commissione Finanze n. 5-05003 del 18/11/2020)</u> <u>Quindi, anche le modifiche in grassetto sono già efficaci (in vigore dal 14/10/2020, ma di fatto operative dal 28/10/2020, dopo l'autorizzazione UE)</u>		<u>(abrogato dalla legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020)</u>		<u>precedente sono evidenziate in grassetto</u> <u>In vigore dal 25/12/2020</u>				
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone	1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone	1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo	1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing	1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di	1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3	2. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 è integrato con la seguente riga: <table border="1" data-bbox="1435 738 1659 762"> <tr> <td>40.72.00</td> <td>Commercio al dettaglio di calzature e accessori</td> <td>200%</td> </tr> </table>	40.72.00	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%	Art. 8 1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a	1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
40.72.00	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%									

<p>di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.</p>	<p>di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.</p>	<p>svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.</p> <p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i> indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato</p>	<p>o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo</p>	<p>ottobre, novembre e dicembre.</p> <p>2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di</p>	<p>del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>	<p>ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.</p> <p>2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro</p>	<p>abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in</p>
---	---	--	---	---	---	---	--

<p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e</p>	<p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta</p>	<p>nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta</p>	<p>all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i> indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del</p>	<p>fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>			<p>per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p> <p>Nuovo art. 8-bis (inserito dalla L. 176/2020, a seguito dell'abrogazione del D.L. 149/2020, per effetto della medesima L. 176/2020 ed identico al precedente art. 4 D.L. 149/2020)</p> <p>1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della</p>	<p>relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i> indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per</p>
---	--	--	--	---	--	--	--	---

<p>maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito</p>	<p>enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento</p>	<p>2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui</p>	<p>presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di</p>				<p>salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p> <p>Nuovo art. 13-duodecies - "Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee" (inserito dalla Legge di conversione L. 176/2020)</p> <p>comma 5 : <i>"Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel</i></p>	<p>cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

<p>d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17</p>	<p>rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.</p> <p>5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della parte del canone.</p>	<p>stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.</p> <p>5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p> <p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli</p>	<p>aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-</p>				<p><i>rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni"</i></p>	<p>fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021.</p> <p>5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	<p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma</p>	<p>articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo. 7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione</p>	<p>ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020. 5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. 6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle</p>					<p>d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. 6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della</p>
---	--	---	---	--	--	--	--	---

	<p>5-bis del presente articolo. 7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le</p>	<p>europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	<p>attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo. 7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p>					<p>Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo. 7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro</p>
--	---	---	---	--	--	--	--	--

	<p>misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>		<p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>					<p>temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--

Segue

<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST ART. 2-BIS, CO. 1, D.L. 18/12/2020, N. 172 (DECRETO "NATALE")</p> <p><u><i>In vigore dal 19/12/2020</i></u></p>	<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST L. 29/01/2021, N. 6 (LEGGE CONVERSIONE D.L. 172/2020)</p> <p><u><i>Le modifiche rispetto al testo precedente sono evidenziate in grassetto</i></u></p> <p><u><i>In vigore dal 31/01/2021</i></u></p>	<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST ART. 4, CO. 1, D.L. 25/05/2021, N. 73 (DECRETO "SOSTEGNI-BIS")</p> <p><u><i>Le modifiche rispetto al testo precedente sono evidenziate in grassetto</i></u></p> <p><u><i>In vigore dal 26/05/2021</i></u></p>	<p>TESTO LEGISLATIVO ART. 28 POST L. 23/07/2021, N. 106 (LEGGE CONVERSIONE D.L. 73/2021)</p> <p><u><i>In vigore dal 25/07/2021</i></u></p>	<p>INSERIMENTO NUOVO CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI, POST ART. 4, CO. 2, 25/05/2021, N. 73 (DECRETO "SOSTEGNI-BIS") RUBRICATO "Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"</p> <p><u><i>In vigore dal 26/05/2021</i></u></p>	<p>INSERIMENTO ULTERIORE NUOVO CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI, POST ART. 4, CO. 2-BIS, L. 23/07/2021, N. 106 (LEGGE CONVERSIONE D.L. 73/2021) RUBRICATO "Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"</p> <p><u><i>Le modifiche rispetto al testo precedente sono evidenziate in grassetto</i></u></p> <p><u><i>In vigore dal 25/07/2021</i></u></p>
<p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e</p>	<p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e</p>	<p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e</p>	<p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e</p>	<p>2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni</p>	<p>2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni</p>

<p>professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i> indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito</p>	<p>professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i> indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito</p>	<p>professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i> indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito</p>	<p>professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i> indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito</p>	<p>versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p>	<p>versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del</p>
--	--	--	--	--	--

<p>d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa</p>	<p>d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa</p>	<p>d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa</p>	<p>d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.</p>	<p>presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.</p> <p>2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla</p>
---	---	---	---	---	---

<p>nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021.</p> <p>5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p> <p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.</p> <p>7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma</p>	<p>nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p> <p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22</p>	<p>nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p> <p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo</p>	<p>nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p> <p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo</p>		<p>Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.</p>
--	---	--	---	--	---

<p>53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	<p>dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.</p> <p>7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	<p>quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.</p> <p>7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	<p>quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.</p> <p>7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>		
---	--	---	---	--	--